

# **COMUNE DI LEGNANO**

Città Metropolitana di Milano

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale n. 40/2022 del 12.12.2022**

In riferimento alla comunicazione del Comune di Legnano pervenuta al Collegio tramite PEC del 6.12.2022 con la quale si richiede la prescritta attestazione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 relativa al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa relativa all'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022 e agli allegati accordi integrativi

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Tenuto conto del ruolo e della responsabilità previsti dalla legge in capo al Collegio riguardo al controllo sulla contrattazione integrativa, come ben precisati dall'Aran al punto "8. Verifica della compatibilità degli oneri finanziari", del documento del marzo 2013, concernente "La procedura della contrattazione decentrata integrativa" per il Comparto Regioni e Autonomie locali;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 che così dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.";

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto non dirigente dell'Area delle Funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Visto in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione e destinazione del fondo per le risorse decentrate, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Rilevato altresì che il comma 6 dell'articolo 8 del suddetto contratto prevede "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.".

Vista la mail in data 6.12.2022 con la quale il Comune di Legnano richiede la prescritta certificazione di cui all'articolo 8 del CCNL in questione;

Richiamata la certificazione rilasciata dal Collegio in data 26.10.2022 relativamente la costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022 del Comune di Legnano.

Preso atto che il contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Legnano (esclusa la dirigenza) è stato sottoscritto in via definitiva il 6.12.2022;

Viste la *Relazione illustrativa* e la *Relazione tecnico-finanziaria* relative al contratto collettivo integrativo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.5.2018, in merito all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022 e alle risorse messe a disposizione con il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 22.4.2022 e successive variazioni;

Visti altresì gli allegati accordi integrativi relativi ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica e alla definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate;

Visto l'articolo 16 del CCNL in data 21.5.2018 che disciplina l'istituto della Progressione economica all'interno della categoria e viste in particolare le disposizioni di cui al comma 6 (Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi), e del comma 2 (La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6);

Vista la pre-intesa sottoscritta dalla delegazione trattante in data 6.12.2022 relativa:

- all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022, dalla quale risulta che sono stati allocati complessivi € 129.678,11 a titolo di incremento della quota variabile ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. h) e i), del CCNL 21.5.2018;
- all'accordo integrativo relativo ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) relativa all'anno 2022;

### **RILEVATA**

- ✓ la compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del Fondo da destinare all'accordo in questione con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio ciò, tenendo conto di quanto contenuto nella relazione tecnico-finanziaria e dell'istruttoria effettuata in sede di costituzione del fondo stesso al fine della sua certificazione positiva;
- ✓ l'aderenza agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;
- ✓ l'aderenza ed il rispetto a quanto prescritto dal CCNL 21.5.2018;
- ✓ il rispetto dei contenuti di cui all'articolo 16 del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018 ed in particolare di quanto contenuto nei suoi commi 2 e 6;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- all'adozione e approvazione della deliberazione di giunta relativa alla proposta di destinazione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022 corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta secondo gli schemi appositamente predisposti dal Ministero delle Economie e Finanze precisando che dette relazioni appaiono complete e tali comunque da fornire i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti dell'Istituto contrattuale decentrato;
- all'adozione e approvazione della deliberazione di giunta relativa alla proposta dei criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) osservando che il loro finanziamento è effettuato con le risorse stabili del fondo 2022 e che l'istituto rappresenta un consolidamento dell'utilizzo delle predette risorse;

### **RACCOMANDA**

- di corrispondere la retribuzione incentivante solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni del personale rese;
- di rendere disponibili le somme derivanti dall'incremento del fondo variabile per effetto dell'articolo 67 comma 3 solo previa verifica del nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi correlati;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi al CCDI.

- Per il futuro, un avvio delle procedure negoziali dopo la formazione del bilancio di previsione e la deliberazione del Piano esecutivo di gestione. Infatti, “L'avvio tempestivo delle trattative, rispetto all'arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati”, in buona sostanza concretizza tutto il processo di contrattazione, dà certezza agli istituti e rende altresì possibile collegare l'incentivazione alla fissazione degli obiettivi in via preventiva.

Legnano, 12 dicembre 2022

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Claudio Croce

Dott. Paolo Monti

Dott.ssa Paola Garlaschelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.